



Sospensione degli adempimenti fiscali: conferme Agenzia Entrate

È stata emanata in data 6 maggio 2020 la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E, avente ad oggetto una corposa serie di chiarimenti – invero in gran parte tutt’altro che innovativi – relativi al decreto “cura Italia” Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ed al “decreto liquidità” Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

La Circolare in oggetto, così come la precedente Circolare 8/E/2020, consiste in una *raccolta di quesiti*, che spaziano in un’ampia gamma di argomenti. In questa occasione ci soffermeremo sui chiarimenti forniti in ordine alla **sospensione degli adempimenti**, prevista dall’articolo 62, comma 1, del D.L. 18/2020, che prevede per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, **che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**. Ai sensi del comma 6, **gli adempimenti sospesi potranno essere portati a termine entro il 30 giugno 2020**, in assenza di sanzioni ed interessi.

Numerose indicazioni della Circolare 11/E non presentano carattere di novità rispetto a quanto già evidenziato nel corso di precedenti interventi. Viene infatti confermato, ad esempio, che **ricadono nella sospensione**:

- la dichiarazione IVA annuale;
- il modello TR relativo al primo trimestre 2020.

Per entrambi, resta ovviamente salva la possibilità di effettuare la trasmissione telematica anche prima del 30 giugno, ricordando che è a partire dal decimo giorno successivo a tale trasmissione che è possibile utilizzare in compensazione i crediti di importo superiore a 5.000 euro.

Ricadono inoltre nella sospensione:

- la LIPE del I trimestre 2020;
- la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro) del I trimestre 2020. Peraltro, come già chiarito dalla precedente circolare 8/E, sono sospesi anche i termini di trasmissione del modello Intrastat;
- il modello EAS, la cui scadenza “naturale” era il 31 marzo;
- i modelli INTRA-12 (dichiarazione mensile relativa agli acquisti di beni/servizi da enti non soggetti passivi d’imposta e da agricoltori esonerati);
- la denuncia annuale delle imposte sulle assicurazioni (denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto);
- la dichiarazione da trasmettersi da parte delle banche con riferimento alle operazioni di finanziamento effettuate ai fini della liquidazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti;
- per i notai, la presentazione del repertorio degli atti stipulati all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ai fini del controllo della regolarità nella tenuta dello stesso;

- la presentazione della denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto, eventi che determinano la rideterminazione dell'imposta di registro dovuta.

Dichiarazione IVA annuale - Di particolare interesse è il chiarimento contenuto al punto 2.15, con riferimento alla presentazione della dichiarazione IVA annuale, e peraltro richiamato anche con riferimento agli adempimenti posti a carico di banche ed assicuratori, laddove viene detto che – posto che l'articolo 62 intende sgravare dagli adempimenti alla luce del particolare momento che stiamo vivendo - **la sospensione dagli adempimenti si applica non solo nei confronti delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, ma anche nei confronti dei soggetti non residenti che operano in Italia mediante identificazione diretta o un rappresentante fiscale.**

Numerosi punti della circolare, inoltre, riportano fattispecie che tipicamente interessano i produttori di RT, o i verificatori di misuratori fiscali e di Registratori Telematici; trattandosi di un settore specifico, non ci si sofferma in particolare modo, e si rimanda ai punti da 2.4 a 2.8 della Circolare.

Come si è detto in premessa, la Circolare non presenta novità di particolare rilievo, ed interviene piuttosto - per quanto riguarda l'aspetto della sospensione degli adempimenti – a fornire delle conferme.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi- Qualche preoccupazione, tuttavia, potrebbe emergere dalla lettura del punto 2.1, laddove con riferimento alla parte di domanda che interessa la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi da parte di coloro che, non essendosi ancora dotati del registratore telematico, devono, nella fase transitoria, *“provvedere entro l'ultimo giorno del mese successivo alla comunicazione telematica tramite servizio online 'Fatture & Corrispettivi' dell'Agenzia delle entrate o tramite intermediario qualificato”*.

Sul punto, infatti, la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate è contrastante con quanto dalla stessa affermato con la precedente Circolare 8/E/2020.

La Circolare 11/E, infatti, in risposta a questo specifico aspetto della trasmissione dei dati dei corrispettivi in procedura transitoria, riporta uno stralcio della precedente Circolare 8/E, ma la parte riportata è quella relativa alla trasmissione dei corrispettivi tramite RT, tant'è che viene detto: *“In un'ottica di massimo favor per i contribuenti, si ritiene che facciano comunque eccezione (e ricadano, quindi, nella sospensione) le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il **documento commerciale** del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo (si pensi, ad esempio, all'assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo)”*, con ciò apparentemente subordinando il rinvio della trasmissione dei corrispettivi da procedura transitoria al cessare di uno stato di “emergenza”, invece che considerare il rinvio d'ufficio al 30 giugno.

Si tratta evidentemente di un refuso, o di un errato “copia-incolla”, posto che la Circolare 8/E, punto 1.7, inequivocabilmente recita: *“Ricade, evidentemente, nella sospensione anche l'adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi prevista dal comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, attualmente in vigore per gli operatori con volume d'affari inferiore a 400 mila euro che non utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web dell'Agenzia delle entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali”*.